

L'origine della NATO

Patto Atlantico, 4 aprile 1949

Tratto da: La storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 292-294

Preambolo

Gli Stati partecipanti al presente trattato, riaffermando la loro fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite ed il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e tutti i governi, decisi a salvaguardare la libertà dei loro popoli, il loro retaggio comune e la loro civiltà fondata sui principi della democrazia, le libertà individuali e la prevalenza del diritto, preoccupati di favorire nella zona dell'Atlantico del Nord il benessere e la stabilità, decisi a riunire i loro sforzi per la difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza, si sono accordati sul presente trattato dell'Atlantico del Nord.

Le parti si impegnano, come stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi disputa internazionale nella quale parrebbero essere implicate, in modo che la pace e la sicurezza internazionali così come la giustizia non siano poste in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza del tutto incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, assicurando una migliore comprensione dei principi su cui si basano le suddette istituzioni e sviluppando le condizioni atte a garantire la stabilità ed il benessere. Esse si sforzeranno di eliminare tutti i contrasti nella loro politica economica internazionale ed incoraggeranno la collaborazione economica reciproca e con tutti i paesi.

Allo scopo di raggiungere con maggior efficacia la realizzazione degli scopi di questo trattato, le parti, separatamente e congiuntamente, per mezzo di un continuo ed efficace appoggio reciproco e dello sviluppo dei loro mezzi, manterranno e svilupperanno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza ad attacchi armati.

Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di qualcuna di esse, l'integrità

territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate.

Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nel Nord-America sarà considerato un attacco contro tutte loro, e di conseguenza convengono che, se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, in esercizio del diritto di autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente o di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, per ristabilire e mantenere la sicurezza della zona nordatlantica. Ogni attacco armato di questo genere, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, saranno immediatamente segnalati al Consiglio di sicurezza. Tali misure verranno sospese quando il Consiglio di sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Agli effetti dell'art. 5, per attacco armato contro una o più delle parti si intende un attacco armato contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America del Nord, contro i dipartimenti francesi di Algeria, contro le forze di occupazione di una delle parti in Europa, contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella zona dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro, contro navi o aerei di una delle parti nella stessa zona.

Questo trattato non interferisce e non dovrà essere interpretato come interferente in alcun modo nei diritti e negli obblighi derivanti dalla Carta alle parti che sono membri delle Nazioni Unite o nella primaria responsabilità del Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Ogni parte dichiara che nessuno degli impegni internazionali ora in vigore fra di esse, o fra le parti e qualsiasi altro Stato, è in contraddizione con le disposizioni di questo trattato, e si obbliga a non assumere alcun impegno internazionale in contrasto con questo trattato.

Con questa disposizione le parti istituiscono un Consiglio, nel quale ciascuna di esse sarà rappresentata, che avrà la funzione di esaminare le questioni concernenti l'applicazione del trattato. Il Consiglio sarà organizzato in modo da potersi riunire rapidamente in qualsiasi momento. Il Consiglio istituirà gli organi sussidiari che risulteranno necessari, e in particolare istituirà immediatamente un comitato di difesa che raccomanderà le misure da adottare per l'applicazione degli artt. 3 e 5.

Le parti potranno di unanime accordo, invitare a partecipare al presente trattato qualsiasi altro Stato europeo in grado di favorire lo sviluppo dei principi di questo trattato e di contribuire alla sicurezza della zona nordatlantica. Ogni Stato così invitato potrà diventare membro del trattato depositando il suo strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti d'America. Il governo degli Stati Uniti d'America informerà ognuna delle parti dell'avvenuto deposito di ciascuno strumento di adesione. [...]

Trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del trattato, o in qualsiasi momento a partire da quel termine, le parti, a richiesta di una di esse, si consulteranno allo scopo di rivedere il trattato prendendo in considerazione i fattori che a quell'epoca influenzeranno la pace e la sicurezza nella zona dell'Atlantico settentrionale, ivi compreso lo sviluppo di accordi universali e regionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Trascorsi venti anni dall'entrata in vigore del trattato, ognuna delle parti potrà cessare di essere parte del trattato un anno dopo la notifica della propria denuncia al governo degli Stati

Uniti d'America, che informerà i governi delle altre parti del deposito di ciascuna notifica di denuncia.